

TERZO SETTORE: LE SEMPLIFICAZIONI APPROVATE

Finalmente sono state approvate le modifiche al Codice del Terzo settore finalizzate ad agevolare la gestione delle organizzazioni e per le quali le ACLI, affiancate dal Forum del Terzo settore, conducono da tempo un'azione instancabile di sensibilizzazione verso Governo e Parlamento.

Ieri 25 giugno 2024, infatti, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1532 - già approvato dalla Camera dei Deputati - che contiene le “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”.

Le disposizioni sono state a lungo caldeggiate, e sono frutto di un delicato lavoro di confronto e mediazione, sia interno (tra organizzazioni del Terzo settore), che esterno (con il Governo).

Sono riportate a seguire, con un'esposizione comparativa in forma tabellare, nella quale al testo attuale è affiancato quello approvato dal ddl, ed integrato in terza colonna da una sintetica relazione illustrativa delle novità.

Vi sono state anche modifiche che riguardano le imprese sociali e le Onlus e, a margine, occorre sottolineare che alla scelta governativa di rifondere le proposte in uno strumento permeabile come un ddl, ha fatto seguito un addensarsi di proposte ulteriori di varia estrazione. I contenuti di queste ulteriori disposizioni sono sinteticamente illustrati nella seconda parte della nota.

TESTO ATTUALE	TESTO POST MODIFICA	NOTE ILLUSTRATIVE
Art. 13, d.lgs. n. 117/2017 – “Scritture contabili e bilancio” -		
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa	2. Il bilancio degli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 non superiori a 300.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa	Aumentano i limiti dei proventi annui entro i quali è consentito redigere il bilancio annuale nella forma del rendiconto per cassa: si passerà dagli attuali 220 mila euro a 300 mila euro. La disposizione si applicherà solo agli enti privi di personalità giuridica. Quelli che, viceversa, ne sono dotati, dovranno redigere il bilancio esclusivamente nella forma “integrale”, avendo il legislatore, non senza ragione, giudicato essenziale il monitoraggio dei valori patrimoniali così assicurato, da cui dipende la persistenza del riconoscimento della personalità autonoma, e il connesso beneficio della responsabilità limitata.
	2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata	Introdotta una semplificazione rendicontativa ulteriore per gli ETS di minori dimensioni (con proventi annui fino a 60 mila euro), ossia la possibilità di redigere un rendiconto per cassa “supersemplificato”, in cui le

		voci di ciascuna sezione sono restituite in forma aggregata.
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore	3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformità alla modulistica definita ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia	L'entrata in vigore della disposizione sul rendiconto supersemplificato dovrà attendere il varo del modello relativo, che sarà emanato dal MLPS di concerto con i Ministeri, rispettivamente, di Economia e Finanze e di Giustizia.
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile	5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile. Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3	La disposizione consente agli enti del Terzo settore che svolgono prevalentemente attività di impresa, ma che non hanno la qualifica di impresa sociale (ad esempio, una associazione, oppure una fondazione), di optare per la redazione del bilancio previsto per gli ETS non imprenditivi, ossia secondo gli schemi di cui al d.m. 5 marzo 2020 riferiti al bilancio "integrale" (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione). Attualmente, questo tipo di enti (che ricordiamo, sono iscritti al registro imprese, proprio per il carattere prevalentemente imprenditivo della loro attività) può solo redigere il bilancio secondo le previsioni del codice civile, richiamate dal CTS.
Art. 24, d.lgs. n. 117/2017 – "Assemblea" -		
4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota	4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza	La disposizione chiarisce definitivamente che l'eventuale mancata previsione, nello statuto delle associazioni, della possibilità di riunione "da remoto" e dell'utilizzo del voto elettronico in assemblea, non costituisce causa ostativa all'adozione sia dell'uno che dell'altro mezzo: solo il divieto espresso ne impedisce l'accesso. Vanno in ogni caso assicurate le condizioni utili alla verifica dell'identità di chi partecipa e vota.
Art. 30, d.lgs. n. 117/2017 – "Organo di controllo" -		
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:	2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:	La disposizione aumenta i limiti dimensionali il cui superamento fa scattare la nomina dell'organo di controllo. Per l'attivo, si passa dagli attuali 110 mila euro, a 150 mila. Per i ricavi, proventi, entrate e rendite, da

<p>a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.</p>	<p>a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 150.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 300.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 7 unità.</p>	<p>220mila a 300 mila, in continuità con l'aumento dei limiti per la redazione del rendiconto per cassa. Infine, il limite per i dipendenti occupati in media nell'anno aumenta di due unità, da 5 a 7. Ricordiamo che la nomina dell'Organo di controllo è subordinata al superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei tre limiti.</p>
Art. 31, d.lgs. 117/2017 – “Revisione legale dei Conti” -		
<p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.</p>	<p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 1.500.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 3.000.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 20 unità.</p>	<p>Anche i limiti per la nomina del soggetto che esercita la revisione legale dei conti sono stati aggiornati. L'attivo è aumentato di 400 mila euro, e passa da un milione e centomila euro a un milione e cinquecentomila. I ricavi si elevano fino a 3 milioni. I dipendenti occupati passano da 12 a 20 unità.</p>
Art. 36, d.lgs. n. 117/2017 – “Risorse” -		
<p>1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati</p>	<p>1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati</p>	<p>La modifica consentirà alle Aps di confrontarsi con un limite di 3 volte più generoso dell'attuale in sede di confronto tra numero dei lavoratori, da un lato, ed associati, dall'altro: si passa, infatti, da un rapporto 5:100, ad uno 20:100. Ricordiamo che le Aps devono rispettare essenzialmente due ordini di vincoli. Il primo è stabilito dall'art.35 del CTS, ed era previsto già nella legge 383/2000. Prevede che l'attività sia svolta prevalentemente da associati e da persone aderenti agli enti associati. E' il vincolo mutualistico che il legislatore chiede caratterizzi la conduzione delle attività dell'Aps. Il secondo è stabilito dall'art.36, con una duplice condizione il cui rispetto non è concorrente, bensì alternativo: si tratta, nel primo caso, del noto rapporto 2:1 tra volontari e lavoratori e, nel secondo, del rapporto-limite tra</p>

		<p>soci e lavoratori. La modifica, come sopra precisato, interviene su questa seconda condizione.</p> <p>L'integrazione a valle operata sulla disposizione (richiamo all'art. 35, co.1) non muta la sostanza dei vincoli già presenti, in quanto si limita a richiamare una condizione già vigente.</p>
Art. 41, d.lgs. n. 117 – “Reti associative” -		
	<p>2-bis. Se, successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice</p>	<p>La disposizione istituisce una zona temporale “cuscinetto”, della durata di un anno, entro la quale la rete associativa i cui aderenti siano scesi sotto i limiti numerici richiesti per la qualifica, può conservarla usando il tempo concesso per ripristinare il dato perduto.</p> <p>La rete dunque non perde automaticamente la qualifica, ma solo allo scadere, senza esito, dell'anno concesso per recuperare la soglia minima degli aderenti</p>
Art. 47, d.lgs. 117/2017 – “Iscrizione” -		
<p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) è presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale</p>	<p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca, o da un suo delegato, all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) è presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale</p>	<p>Previsto che il legale rappresentante dell'ente, o il legale rappresentante della rete associativa cui l'ente aderisce, possano nominare un delegato da incaricare ai fini dell'iscrizione al RUNTS dell'ente stesso.</p> <p>La disposizione è utile soprattutto per le reti associative, presso le quali si assiste alla irragionevole situazione per cui il legale rappresentante deve farsi carico, con la propria identità digitale, di iscrivere centinaia di nuove posizioni. Non condivisibile la scelta del legislatore di usare il singolare, riferendosi a “delegato” in luogo di “delegati”. Si auspica che, in sede illustrativa, sia chiarita la possibilità, coerente soprattutto con la realtà dimensionale delle reti associative, di nominare più delegati. Si confida, altresì, che in sede di normazione secondaria (v. d.m. 106/2020) la possibilità sia estesa anche alle ulteriori casistiche di intervento della rete associativa nel dialogo con il RUNTS in delega dell'ente aderente.</p>
Art. 48, d.lgs. 117/2017 – “Contenuto e Aggiornamenti” -		

<p>3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.</p>	<p>3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.</p>	<p>Cambia il riferimento alla data di scadenza del termine per il deposito del bilancio nel RUNTS: attualmente è il 30 giugno dell'anno successivo, nella nuova previsione il riferimento è al 180esimo giorno dalla data di chiusura dell'esercizio. La novità è tale, dunque, essenzialmente per gli enti il cui esercizio sociale non coincide con l'anno civile. Per gli altri, i termini rimangono sostanzialmente gli stessi. Per gli Ets diversi dalle imprese sociali, iscritti al registro delle imprese, il deposito avverrà entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>
<p>4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.</p>	<p>4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.</p>	<p>Stabilito un termine minimo prima del quale la richiesta dei RUNTS di adempiere al deposito di atti o all'aggiornamento delle informazioni non determinerà effetti di caducazione dell'iscrizione. Nella disposizione attuale è stabilito solo il termine massimo (180 giorni). Il nuovo termine minimo di adempimento è fissato a non prima di 30 giorni dalla richiesta.</p>
<p>Art. 87, d.lgs. n. 117/2017 – “Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti di Terzo settore” -</p>		
<p>3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2 possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2</p>	<p>3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2 agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13 possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2 il rendiconto per cassa di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13</p>	<p>Anche le scritture richieste dalla normativa fiscale del Codice si adeguano ai nuovi limiti e schemi (v. sopra, rendiconto “supersemplificato ex art. 13, comma 2-bis, e rendiconto per cassa ex art. 13, comma 2).</p>
<p>Art. 6, d.lgs. n. 117/2017 – “Attività diverse” -</p>		
<p>1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di</p>	<p>1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle</p>	<p>Per gli Ets iscritti al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche le sponsorizzazioni saranno neutrali ai fini della misura delle attività diverse, dunque non vi rientreranno, così come non rientrano tra le attività di</p>

<p>interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.</p>	<p>attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36, è fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39</p>	<p>interesse generale. Saranno una sorta di “terzo genere”, che assicurerà in tal modo alle associazioni sportive ETS una fonte di finanziamento senza che, grazie alla nuova disposizione, sia messa in pericolo la loro qualifica di ETS.</p>
<p>Art. 11, d.lgs. n. 117 2017 – “Iscrizione”</p>		
<p>3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore</p>	<p>3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580</p>	<p>La disposizione colma una lacuna normativa, in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese non rileva attualmente ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica per gli enti diversi dalle imprese sociali (si pensi a fondazioni e associazioni non dotati della richiamata qualifica). La previsione consente dunque di rimediare alla manchevolezza originaria, e di ripristinare una situazione di bilanciamento tra le previsioni d'ambito per i soggetti che si iscrivono al RUNTS, da una parte, e quelli che si iscrivono al registro Imprese, dall'altra, pur non rivestendo questi ultimi la qualifica di imprese sociali.</p>

§§§§§§§§

ALTRE DISPOSIZIONI

ONLUS: Le Onlus che non potranno diventare enti di Terzo settore per assenza dei requisiti soggettivi previsti dal Codice non saranno costrette a devolvere il patrimonio quando la riforma andrà “a regime” (con tutta la parte fiscale, l’anno d’imposta successivo all’ottenimento dell’autorizzazione europea), e dovranno, per tale ragione, rinunciare alla qualifica. La disposizione si applica alle Onlus “dirette” o “coordinate” dalle organizzazioni che non possono assumere la qualifica di ente di Terzo settore (partiti politici, sindacati, associazioni di categoria, datoriali e professionali, nonché enti sottoposti al controllo, direzione o coordinamento di quelli elencati), e ai trust con qualifica di Onlus.

FONDAZIONE ITALIA SOCIALE: se ne dispone lo scioglimento ed estinzione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma.

FONDI MUTUALISTICI per le imprese sociali: si precisa che la devoluzione della quota di utili netti che le imprese sociali devono devolvere ai fondi mutualistici, istituiti per la promozione e lo sviluppo, è percentualmente fissa, ed è pari al 3%

ASSOCIAZIONI MILITARI: anche le associazioni regolate dall’ordinamento militare, di cui all’art. 937, DPR n. 90/2010, potranno iscriversi al RUNTS, sempreché svolgano in via principale una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore. Sono fatte salve le disposizioni speciali che le riguardano in materia di base associativa e finalità.

SUCCESSIONI E DONAZIONI: modificato il TU sulle successioni e donazioni al fine di esonerare dalla responsabilità solidale gli enti del Terzo settore, beneficiari di trasferimenti a tale titolo. La disposizione si estende anche alle imposte ipotecarie e catastali, in caso di trasferimenti di natura immobiliare. In caso di chiamata all’eredità di soli ETS (o di enti senza scopo di lucro), questi possono dispensare l’esecutore testamentario dall’apposizione dei sigilli e dalla redazione dell’inventario dei beni in successione.